

Il nuovo regolamento sugli F-Gas (gas fluorurati ad effetto serra)


Introduzione

- Un regolamento dell'Unione Europea è direttamente applicabile agli Stati Membri (a differenza della direttiva, che deve essere trasposta in legge nazionale).
- La base legale del regolamento è l'articolo 192 del Trattato dell'Unione Europea (protezione ambientale). Essa garantisce agli Stati Membri una certa libertà per adottare regolamenti più rigorosi, a condizione che essi non introducano limitazioni al corretto funzionamento del mercato interno (libera circolazione di merci, servizi e persone). Tra gli esempi vi sono tasse o cauzioni, quote massime di perdita e permessi di utilizzo.
- Accordo tramite dialogo a tre tra il Parlamento Europeo, la Presidenza del Consiglio (Stati Membri) e la Commissione Europea.
- L'accordo è stato approvato dall'intero Parlamento Europeo lo scorso 12 marzo ed è stato adottato dal Consiglio in data 14 aprile 2014.
- Nel corso del processo di approvazione non è stata apportata alcuna modifica al testo ('prendere o lasciare').
- Il Regolamento entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (giugno 2014).
- Il Regolamento sarà applicato a partire dal 1° gennaio 2015.
- Il periodo compreso tra giugno 2014 e gennaio 2015 è necessario affinché la Commissione adotti diverse decisioni circa l'implementazione, in particolar modo in relazione all'assegnazione delle quote.
- La struttura si compone di sei capitoli e sei allegati.
- I GWP dei gas sono basati sulla quarta revisione da parte dell'IPCC.

Lo sapevate che:

- Gli HFO NON sono considerati gas fluorurati ad effetto serra
 - Solstice® ze
 - Solstice® zd
 - Solstice® yf
- Il Genetron Performax® LT (R-407F) può essere utilizzato senza limiti temporali

2015: tetto delle vendite alla media 2009-2012



Allegato III. Nuovi divieti in materia di immissione in commercio

PRODOTTI E ATTREZZATURE	DATA DEL DIVIETO	
Dispositivi antincendio che contengono HFC-23	1° gennaio 2016	
Frigoriferi e congelatori per uso domestico che contengono HFC [...] con GWP pari o superiore a 150	1° gennaio 2015	
Frigoriferi e congelatori (...) per uso commerciale (sistemi ermeticamente sigillati)	che contengono HFC [...] con GWP pari o superiore a 2500	1° gennaio 2020
	che contengono HFC [...] con GWP pari o superiore a 150	1° gennaio 2022
Apparecchiature fisse di refrigerazione che contengono o che utilizzano HFC per il funzionamento, con GWP pari o superiore a 2500, fatta eccezione per le apparecchiature destinate al raffreddamento di prodotti a temperature inferiori a -50°C	1° gennaio 2020	
Sistemi di refrigerazione centralizzati multipack per uso commerciale con capacità di 40 kW o superiore, che contengono o utilizzano gas fluorurati ad effetto serra per il proprio funzionamento, con GWP pari o superiore a 150, fatta eccezione per il circuito refrigerante primario di sistemi in cascata, dove possono essere utilizzati gas fluorurati ad effetto serra con GWP inferiore a 1500	1° gennaio 2022	
Impianti mobili per il condizionamento dell'aria (apparecchiature a sigillatura ermetica che possono essere spostate dall'utilizzatore da una stanza all'altra) che contengono HFC con GWP pari o superiore a 150	1° gennaio 2020	
Impianti di condizionamento dell'aria a split singolo che contengono meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra e che contengono o utilizzano, per il proprio funzionamento, gas fluorurati a effetto serra con GWP pari o superiore a 750	1° gennaio 2025	
Schiume che contengono HFC con GWP pari o superiore a 150, fatta eccezione per quanto richiesto per soddisfare gli standard nazionali di sicurezza	Polistirene estruso (XPS) 1° gennaio 2020	
Aerosol tecnici che contengono HFC con GWP pari o superiore a 150, fatta eccezione per quanto richiesto per soddisfare gli standard nazionali di sicurezza o se utilizzati per applicazioni mediche	Altre schiume 1° gennaio 2023	
	1° gennaio 2018	

Da notare che HFC si riferisce alle miscele, e non ai singoli componenti delle stesse

Allegato III. Controllo dell'utilizzo

MANUTENZIONE E ASSISTENZA	DATA DEL DIVIETO
Gas fluorurati a effetto serra vergini con GWP > 2500 o superiore per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione di 40 tonnellate di CO ₂ eq. o superiore.	1° gennaio 2020
Questo divieto di manutenzione non si applica alle attrezzature per uso militare o per basse temperature (-50°C).	
Gas fluorurati a effetto serra riciclati o rigenerati con GWP > 2500 o superiore per la manutenzione di apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico di refrigerazione di 40 tonnellate di CO ₂ eq. o superiore.	1° gennaio 2030
APPARECCHIATURE PRE-CARICATE	DATA DEL DIVIETO
Le apparecchiature di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompe di calore pre-caricate con gas fluorurati a effetto serra non possono essere immesse nel mercato a meno che i gas fluorurati a effetto serra caricati nell'apparecchiatura non siano calcolati nel sistema di quote di cui al Capitolo IV. Quando si immette in commercio un'apparecchiatura pre-caricata dopo tale data, i produttori e gli importatori devono rilasciare una dichiarazione di conformità che deve essere controllata da parte di un ente di verifica indipendente.	1° gennaio 2017

Capitolo I. Disposizioni generali

- **Obbiettivo** di questo regolamento: proteggere l'ambiente riducendo le emissioni di gas fluorurati a effetto serra.
- **Definizioni** di un'ampia gamma di termini. Le definizioni di **gas fluorurati a effetto serra (F-gas)** e di **idrofluorocarburi sono di importanza critica**.
- **F-Gas**: idrofluorocarburi ('HFC'), perfluorocarburi ('PFC'), esafluoruro di zolfo ('SF6') ed altri gas a effetto serra che contengono fluoro, come elencato nell'Allegato I, o miscele contenenti una o più di queste sostanze.
- **HFC**: sostanze elencate nella sezione 1 dell'Allegato I o miscele contenenti una o più di queste sostanze. **L'Allegato I, sezione 1, esclude gli HFO** (idrofluoro-olefine) elencati nell'Allegato II. Le miscele contenenti sia HFC che HFO saranno considerate HFC e quindi gas fluorurati ad effetto serra.
- **'Utilizzo'**: utilizzo di gas F nella produzione, manutenzione o riparazione, comprese le ricariche, di prodotti e apparecchiature o riferiti in altri processi. Questa definizione non include l'utilizzo di sostanze elencate nell'Allegato II.
- **'Immissione sul mercato'** significa fornire o mettere a disposizione di terzi all'interno dell'Unione e per la prima volta, dietro pagamento o a titolo gratuito, o utilizzare per proprio conto nel caso si tratti del produttore stesso. L'immissione sul mercato include lo svincolo doganale per la libera circolazione nell'Unione.

Capitolo II. Contenimento

- Controllo delle perdite eseguito da personale certificato
 - 5 < 50 T di CO₂ eq.: ogni anno (2 anni)
 - 50 < 500 T di CO₂ eq.: ogni sei (12) mesi
 - 500+ T di CO₂ eq.: ogni 3 (6) mesi Per questi sistemi è obbligatorio l'utilizzo di un sistema di rilevamento delle perdite.
- Per questi sistemi sono obbligatori i registri e i requisiti sono maggiormente dettagliati rispetto al 'vecchio' regolamento.
- **Nuovo**: i fornitori di gas F devono conservare i registri contenenti le rilevanti informazioni sugli acquirenti per almeno cinque anni
- **Nuovo**: i fornitori delle sostanze elencate negli allegati I e II devono dimostrare che l'HFC-23 originato come sottoprodotto durante il processo di produzione della sostanza viene distrutto o recuperato per un utilizzo successivo, conformemente alle migliori e più recenti tecnologie. In caso contrario, la vendita di queste sostanze è vietata.
- Il recupero (da parte di personale qualificato) dei gas F estratti da attrezzature fisse, camion o rimorchi frigo è obbligatorio per il successivo riciclaggio, recupero o distruzione. Per gli altri prodotti il recupero è obbligatorio cui quando tecnicamente fattibile e non comporta costi eccessivi.
- L'articolo 8 fornisce requisiti dettagliati per i programmi di formazione nazionale e di certificazione. L'attenzione è maggiormente concentrata sulla formazione e sulla certificazione del personale, ma esso si occupa anche della certificazione delle aziende. I certificati emessi conformemente al 'vecchio' regolamento sugli F-gas rimangono validi.

Capitolo III. Immissione sul mercato e controllo dell'utilizzo

Si veda la tabella con l'Allegato III. In questo capitolo i requisiti di etichettatura e packaging sono sufficientemente dettagliati e riguardano l'intera catena di approvvigionamento.

For more information

www.honeywell-refrigerants.com

Honeywell Belgium N.V.

Gaston Geenslaan 14
3001 Heverlee, Belgium
Phone: +32 16 391 212

Email: fluorines.europe@honeywell.com

Capitolo IV. Tetto e riduzione graduale per gli HFC

La quantità totale di HFC che può essere immessa nel mercato nel 2015, in tonnellate di CO₂ eq., viene massimizzata alla quantità media immessa nel mercato nel periodo 2009 – 2012. **La quantità assoluta non è stata stabilita**, ma è basata su dati di vendita riferiti, e si prevede che si aggiri **attorno a 180 milioni di tonnellate di CO₂ eq.** Le categorie seguenti non sono soggette alle disposizioni relative al tetto e alla riduzione graduale:

- Produttori o importatori di meno di 100 tonnellate di CO₂ equivalente di idrofluorocarburi all'anno
- HFC importati nell'Unione per essere distrutti
- HFC forniti direttamente da un produttore o da un importatore ad imprese che li utilizzano come materie prime
- HFC forniti direttamente da un produttore o importatore ad aziende per l'esportazione al di fuori dell'Unione Europea, dove prima dell'esportazione tali HFC non sono successivamente messi a disposizione di altre parti all'interno dell'Unione.
- HFC forniti direttamente da un produttore o da un importatore per l'utilizzo in attrezzature militari
- HFC forniti direttamente da un produttore o importatore ad un'azienda che li utilizza per l'incisione di materiale per semiconduttori e per la pulizia di camere per la deposizione di vapori di elementi chimici nel settore della produzione dei semiconduttori
- Dal 2018 in poi, gli HFC forniti direttamente da un produttore o importatore ad un'azienda che produce inalatori-dosatori per la somministrazione di farmaci

Per ciascun produttore e importatore che abbia dichiarato vendite conformemente al 'vecchio' regolamento sugli F-gas, la Commissione calcolerà un 'valore di riferimento' (essenzialmente la media delle vendite individuali nel periodo 2009 – 2012). Per il 2015 la Commissione deve comunicare tali valori di riferimento entro il 31 ottobre 2014. I valori di riferimento saranno ricalcolati ogni tre anni per le vendite dichiarate per il 2015.

La quota che i produttori e gli importatori singoli possono immettere sul mercato è pari all'89% dei valori di riferimento (ricalcolati), il rimanente 11% sarà assegnato sulla base delle richieste inoltrate da (nuovi) produttori e importatori. L'assegnazione sarà proporzionale al numero dei richiedenti (Allegato V). Solamente le aziende con presenza legale nell'UE e i rappresentanti con sede solo nell'UE di esportatori che non hanno sede nell'UE hanno il diritto alla quota.

Capitolo V. Relazioni

I produttori, gli importatori, gli esportatori, gli operatori addetti alla distruzione e gli utilizzatori delle materie prime dei gas fluorurati a effetto serra elencati nell'Allegato II devono riferire i dati a cadenza annuale. Ciò si applica anche alle società che hanno immesso nel mercato apparecchiature o prodotti che contengono le sostanze elencate negli Allegati I e II. Si applicano alcuni valori soglia (100 – 1000 T di CO₂ eq.). Il limite massimo per presentare le relazioni è il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2015 (per l'anno di calendario 2014). Se la quantità supera le 10.000 T di CO₂-eq., le relazioni devono essere verificate da parte di un ente esterno indipendente entro il 30 giugno di ciascun anno.

Capitolo VI. Disposizioni finali

Questa sezione contiene svariate clausole di revisione, presenta un forum di discussione per le parti interessate e fornisce informazioni dettagliate per l'entrata in vigore.

Per maggiori informazioni, contattare il proprio rappresentante Honeywell oppure inviare una e-mail all'indirizzo fluorines.europe@honeywell.com

Limitazione della responsabilità: Questa nota informativa si basa sull'accordo originale delle tre parti. Il testo finale può essere modificato da parte del servizio giuridico e ciò dipenderà in ampia misura dalle decisioni di implementazione che la Commissione dovrà adottare. Soprattutto in relazione ad alcuni allegati, vi è unconsiderabile margine di interpretazione, in quanto il testo sembra essere stato concordato senza idoneo esame giuridico.

FPR-027-2017-04-IT
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell

THE POWER OF CONNECTED